

Come chiedere il rimborso delle prestazioni gestite da **CAS.SA.COLF?**

- Il datore di lavoro potrà inoltrare la richiesta di prestazioni alla CAS.SA.COLF tramite email all'indirizzo **pratichedatori@cassacolf.it**.

La domanda dovrà includere la seguente documentazione:

- **Modulo Datore di Lavoro** (allegato B) scaricabile dalla sezione 'modulistica' del sito **www.cassacolf.it**, compilato in ogni sua parte.
- Copia di un documento di identità in corso di validità.
- Copia dei versamenti contributivi relativi ai 4 trimestri precedenti il trimestre in cui si è verificato l'evento, o dei 3 trimestri precedenti più il trimestre in cui si è verificato l'evento per il quale si richiede il rimborso, che attestino di aver versato le quote contrattuali (codice organizzazione FONDO COLF F2) con regolarità e continuità ed il raggiungimento della soglia dei **€ 25,00** annui.
- Copia della documentazione inerente la prestazione che si vuole richiedere.
- CAS.SA.COLF effettua rimborsi solo mediante bonifico bancario su c/c bancario o postale (no libretto postale) o carte prepagate con iban intestato al richiedente. In caso di decesso del datore di lavoro, ad eccezione della prestazione per spese di non autosufficienza, i rimborsi saranno accreditati sul c/c bancario o postale dell'erede.

PRESTAZIONI PER I DATORI DI LAVORO



Rimborso spese per costo assistente familiare in caso di NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE DEL DATORE DI LAVORO

CAS.SA.COLF rimborsa ai datori di lavoro domestico con patologie certificate di non autosufficienza permanente, le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze. Per usufruire della prestazione, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Un anno di contribuzione in favore di CAS.SA.COLF;
- il Datore di Lavoro non deve aver compiuto il sessantasettesimo anno di età anagrafica al momento della prima iscrizione a CAS.SA.COLF, tuttavia la prestazione può essere richiesta a qualsiasi età del richiedente;
- Il richiedente, al momento dell'iscrizione a CAS.SA.COLF, non doveva presentare uno stato di permanente non autosufficienza pregressa con punteggio superiore a **40 punti** del questionario di valutazione.

Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza permanente il richiedente che si trovi nell'impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo parte degli atti elementari di vita quotidiana:

- Lavarsi
- Vestirsi e svestirsi
- Andare al bagno e usarlo
- Spostarsi
- Continenza
- Nutrirsi

Per ogni attività viene constatato il grado di autonomia del richiedente nel suo compimento ed assegnato un punteggio secondo il questionario di valutazione funzionale e la relazione anamnestica scaricabile nella sezione modulistica del datore di lavoro (allegato A).

Lo stato di non autosufficienza permanente viene riconosciuto quando la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti. CAS.SA.COLF si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione integrativa. Per la presente garanzia il massimale è di **300,00 €** al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi. Tale prestazione non è ripetibile.



Rimborso spese per costo assistente familiare in caso di MATERNITÀ DELLA LAVORATRICE

In caso di maternità della lavoratrice già assunta e di necessità di sostituzione della medesima, CAS.SA.COLF rimborsa ai datori di lavoro domestico le spese documentate sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori assunti in sostituzione.

Per usufruire della prestazione, è necessario inviare, in sede di richiesta, la seguente documentazione:

- I bollettini INPS che attestino un anno di contribuzione in favore della Cassa;
- la documentazione che attesti l'avvenuta assunzione del lavoratore sostituto (lettera di assunzione, denuncia di instaurazione rapporto INPS, prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale INPS). Per la presente garanzia il massimale è di 300,00 € annui per ogni lavoratore assunto in sostituzione.



Prestazione su responsabilità civile in caso di RIVALSA INAIL (R.C.O.)

Nei casi di rivalsa INAIL, su infortuni del dipendente che scaturiscono il decesso o l'invalidità permanente, CAS.SA.COLF rimborserà le spese sostenute da parte del datore di lavoro, per il risarcimento a suo carico.

Per usufruire della prestazione, è necessario inviare, in sede di richiesta, la seguente documentazione:

- I bollettini INPS che attestino un anno di contribuzione in favore della Cassa;
- La denuncia INAIL;



Responsabilità Civile VERSO TERZI (R.C.T.)

CAS.SA.COLF rimborsa al datore di lavoro le spese sostenute in caso di danni causati dalla lavoratrice a cose o persone.

Ai fini del rimborso non sono considerati terzi le persone iscritte nello stato di famiglia del datore di lavoro e del lavoratore. Per usufruire della prestazione, è necessario inviare, in sede di richiesta, la seguente documentazione:

- I bollettini INPS che attestino un anno di contribuzione in favore della Cassa;
- La denuncia della parte lesa;
- Il preventivo economico di risarcimento e relativa contabile economica di avvenuto indennizzo.

Per la presente garanzia il massimale annuo è di **€ 25.000,00** (Euro Venticinquemila/00) nei seguenti limiti: **€ 5.000,00** (Euro Cinquemila/00) annui per danni a cose e **€ 20.000,00** (Euro Ventimila/00) annui per danni alla persona. Non sono rimborsabili spese diverse dal mero danno a cose o persone.

Per maggiori informazioni, consulta le FAQ disponibili sul sito internet **www.cassacolf.it** e-mail: **infodatori@cassacolf.it**

Numero Verde
800 10 00 26
CAS.SA.COLF

Questo manuale è stato predisposto in modo da costituire un agile strumento esplicativo; in nessun caso può sostituire la polizza, della quale evidenzia esclusivamente le caratteristiche principali.

Non sei iscritto a CAS.SA.COLF?

Scopri come fare, è facile e veloce e ti garantisce tutele

- La responsabilità dei versamenti alla CAS.SA.COLF è a carico del datore di lavoro.
- Il contributo contrattuale è pari ad **€ 0,06** di cui **€ 0,04** a carico dei datori di lavoro ed **€ 0,02** a carico dei lavoratori. Tale contributo si deve moltiplicare per le ore retribuite nel trimestre.
- Il pagamento dei contributi contrattuali avviene in concomitanza con i versamenti trimestrali I.N.P.S. È necessario rielaborare il PagoPa dal portale dei pagamenti I.N.P.S., poiché il contributo previdenziale orario NON COMPRENDE il contributo CAS.SA.COLF (Codice organizzazione FONDOCOLF F2).
- La quota minima oraria è di **€ 0,06**. Qualora la somma dei contributi contrattuali risulti inferiore ai **€ 25,00** annui, è possibile versare volontariamente quote integrative per raggiungere la soglia minima necessaria per la richiesta delle prestazioni.
- Per effettuare i versamenti sarà necessario selezionare FONDOCOLF F2 sul campo denominato Codice organizzazione ed inserire nel riquadro del contributo il valore derivante dalla moltiplicazione di € 0,06 per le ore retribuite nel trimestre, o il valore desiderato in caso di volontaria integrazione. Nella schermata in cui si modifica il PagoPa, codice ed importo vanno inseriti manualmente negli appositi campi predisposti. Sul sito www.cassacolf.it è presente un video-tutorial che mostra il procedimento per la giusta compilazione del PagoPa. Non sono previste altre modalità di versamento del contributo di assistenza contrattuale.
- La regolarità di iscrizione si certifica esibendo copia dei versamenti trimestrali INPS in cui sia evidente il codice F2 ed il relativo versamento economico.
- Il contributo di assistenza contrattuale non è fiscalmente deducibile né detraibile.
- Il mancato versamento dei contributi di assistenza contrattuale preclude l'accesso alle prestazioni.

Per maggiori chiarimenti consultare l'artt. 4 e 5 del vigente regolamento dell'Ente presente sul sito www.cassacolf.it.



tutto questo è



Via Tagliamento 29 | 00198 Roma

Tel. 06/85358034 | N. Verde 800/100026 | Fax 068546647

www.cassacolf.it | info@cassacolf.it

stampato su carta ecologica | rispetta l'ambiente



PRESTAZIONI CAS.SA.COLF

CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA PER I LAVORATORI ED I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE DOMESTICO



Sei un Datore di lavoro domestico?

Scopri le nuove prestazioni dedicate a te. **CAS.SA.COLF** l'aiuto che ti serve.

NUOVE PRESTAZIONI



Non autosufficienza del datore di lavoro



Sostituzione per lavoratore in caso di maternità



Rivalsa INAIL



Rivalsa verso terzi

CAS.SA.COLF chi siamo

La CAS.SA.COLF è lo strumento che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico ha costituito per fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro iscritti, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi ed aggiuntivi

delle prestazioni pubbliche per migliorare la tutela socio sanitaria.

Obbligatorietà della contribuzione

L'art. 53 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, prevede l'obbligo, per i datori di lavoro ed i lavoratori del settore domestico, del versamento dei contributi di assistenza contrattuale (Codice organizzazione FONDOCOLF F2). Una volta effettuato il versamento, i facenti parte del rapporto di lavoro risultano regolarmente iscritti alla CAS.SA.COLF.

DIRITTO ALLE prestazioni

- Per aver diritto alle prestazioni è necessario raggiungere la soglia minima di **€ 25,00** di contributi contrattuali (Codice organizzazione FONDOCOLF F2). Tale soglia può essere raggiunta o sommando i 4 trimestri precedenti l'evento per il quale si richiede il rimborso o sommando i 3 trimestri precedenti più il trimestre in cui si è verificato lo stesso.
- Per il raggiungimento della soglia minima verranno sommati i versamenti effettuati in tutti i rapporti di lavoro in essere al momento della richiesta.
- I trimestri mancanti per cause certificate di malattia, infortunio, maternità e disoccupazione non interrompono la regolarità contributiva per un massimo di due trimestri, purché debitamente documentati.
- La CAS.SA.COLF offre la possibilità ai datori di lavoro di poter recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali fino ad un massimo di due trimestri esclusivamente con il trimestre successivo a quello/i in cui si è verificato il mancato versamento dei contributi; tale possibilità è riservata soltanto se sia stato versato il trimestre precedente a quello/i da recuperare, anche se effettuato da datore di lavoro diverso. Non sono previste e ammesse ulteriori modalità di recupero.
- Il diritto alle prestazioni si prescrive in 12 mesi dalla fine dell'evento.